

Edizione di lunedì 3 dicembre 2018

IVA

Operazioni fuori campo con facoltà di fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

Iper e super ammortamento software prorogati per il 2019

di **Alessandro Bonuzzi**

ADEMPIMENTI

La stampa dei registri contabili

di **Federica Furlani**

ACCERTAMENTO

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina del transfer pricing

di **Massimiliano Tasini**

IVA

Servizi immobiliari accessori

di **EVOLUTION**

IVA

Operazioni fuori campo con facoltà di fattura elettronica

di **Sandro Cerato**

Per le **operazioni fuori campo** non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura (anche se elettronica), ferma restando la facoltà di emetterla in formato Xml tramite il Sdi indicando nel campo **“codice natura”** il **codice “N2”**.

È questo uno dei tanti chiarimenti forniti con le **Faq dell'Agenzia delle entrate**, pubblicate nei giorni scorsi.

Ricordando che **l'introduzione della fattura elettronica non determina alcun cambiamento delle regole sottostanti al funzionamento dell'Iva**, laddove l'operazione non rientri tra quelle rilevanti ai fini dell'imposta (per carenza di uno dei presupposti previsti) non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, intercettando una prassi assai diffusa tra le aziende già oggi con la fattura cartacea, consente la **possibilità di emettere la fattura facoltativamente ed in formato elettronico utilizzando il Sdi ed indicando il codice “N2” per identificare l'operazione esclusa da Iva**.

È bene evidenziare che vi sono alcune **operazioni escluse da Iva** per carenza del presupposto territoriale, con riferimento alle quali il legislatore prevede comunque l'**obbligo di emissione della fattura** (le stesse operazioni concorrono inoltre nella determinazione del **volume d'affari**).

Si tratta di quelle individuate dall'[articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972](#), ossia le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi non rilevanti nel territorio dello Stato con controparte soggetto passivo Ue o extraUe**.

Per tali operazioni, per le quali l'**obbligo di emissione** resta confermato, la fattura continuerà ad essere **cartacea** in quanto la controparte non è un soggetto residente o stabilito in Italia.

Tuttavia, anche per tali operazioni il cedente o prestatore nazionale potrà emettere **fattura elettronica** al fine di evitare di includere le stesse nella comunicazione mensile (cd. **“esterometro”**).

Restando nell'ambito delle **operazioni “senza Iva”**, l'Agenzia fornisce un chiarimento importante anche per i fornitori degli **esportatori abituali** che ricevono la **dichiarazione d'intento**, nel qual caso nella fattura deve essere indicato il numero della lettera d'intento.

Con l'avvento della fattura elettronica, tale informazione dovrà essere inserita utilizzando **uno dei campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura (ad esempio nel campo "causale").

Un altro quesito riguarda il **rapporto esistente tra la fattura differita e l'obbligo di presentazione del modello Intrastat**.

In particolare si è chiesto se per le cessioni intracomunitarie per le quali il cedente nazionale soggetto Iva decida di **emettere facoltativamente la fattura elettronica** sussista comunque l'obbligo di presentazione dei **modelli Intrastat**.

L'Agenzia delle entrate si limita a rispondere che per gli **elenchi Intrastat nulla è mutato**, ferme restando le semplificazioni già introdotte a partire dal 2018, soprattutto relativamente agli acquisti intracomunitari.

La risposta non è quindi coerente con la domanda posta, ragion per cui appare indispensabile **chiarire** quanto segue:

- per le **cessioni intracomunitarie** non sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica, con la conseguenza che l'emissione della fattura cartacea comporta l'obbligo di indicazione dell'operazione nell'**esterometro**. In caso di **emissione (facoltativa) della fattura elettronica** il cedente nazionale evita di inserire l'operazione nell'esterometro, ma in ogni caso resta fermo l'**obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat**;
- per gli **acquisti intracomunitari** il cessionario nazionale soggetto Iva riceve necessariamente una **fattura di acquisto cartacea** (che deve integrare) e dal prossimo 1° gennaio, oltre agli **elenchi Intrastat** (se dovuti e con le semplificazioni introdotte dal 2018), il soggetto dovrà inserire tali acquisti anche nell'**esterometro**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Iper e super ammortamento software prorogati per il 2019

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **DDL di Bilancio 2019** prevede la **proroga**, sia pure in misura diversa, delle agevolazioni riguardanti gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** e **immateriali** funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave **Industria 4.0**.

In particolare, l'**iper ammortamento** riguarderà anche agli investimenti effettuati **entro il 31 dicembre 2019**, ovvero **fino al 31 dicembre 2020** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019:

- l'**ordine** risulti accettato dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Rispetto al passato, però, l'intensità del beneficio si differenzia, in maniera **decrescente**, in funzione dell'**ammontare** dell'investimento. Difatti, la disposizione prevede che la maggiorazione del costo si applichi:

- nella misura del **150%** per investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
- nella misura del **100%** per investimenti **superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
- nella misura del **50%** per investimenti **superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

Infine, per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro **non si applica alcuna maggiorazione**.

Importo dell'investimento	Misura del beneficio
Fino a 2,5 milioni di euro	150%
Oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	100%
Oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro	50%
Oltre 20 milioni di euro	0%

Malgrado la previsione di aliquote diverse in ragione dell'importo dell'investimento agevolabile, è facile comprendere come per la **generalità delle piccole imprese nulla cambierà**, rimanendo la percentuale fissata al 150%. La nuova norma avrà un impatto risonante, invece, sulle **grandi imprese**, le sole a potersi permettere di destinare svariati milioni di euro a nuovi investimenti.

Il DDL prevede altresì la **proroga** della maggiorazione, **nella misura del 40%**, del costo di acquisizione dei **beni immateriali** (*software*) ricompresi nell'[Allegato B](#) alla **L. 232/2016**, **per le imprese che usufruiscono dell'iper ammortamento**.

Il **periodo agevolabile** coincide con quello dell'iper ammortamento; ciò significa che, per poter beneficiare dell'estensione al 31 dicembre 2020, anche per gli investimenti in beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2019, le **due condizioni** sopra indicate.

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali, l'impresa è **tenuta ad acquisire**:

- una **dichiarazione del legale rappresentante** resa ai sensi del **P.R. 445/2000** ovvero,
- per i **beni** aventi ciascuno un **costo di acquisizione superiore a 500.000 euro**, una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'allegato A e/o all'allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La dichiarazione del legale rappresentante, l'eventuale perizia e l'attestato di conformità devono essere **acquisite** dall'impresa **entro il periodo di imposta**:

- in cui il bene **entra in funzione**, ovvero,
- in cui il bene è **interconnesso** al sistema aziendale, se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta **successivo** rispetto all'entrata in funzione del bene. In questo caso, peraltro, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

Per poter **dimostrare** che l'acquisizione è avvenuta tempestivamente, è opportuno che l'invio/ricezione della documentazione avvenga tramite **PEC**.

Si ricorda, poi, che in caso di **dismissione** del bene agevolato ai fini dell'iper ammortamento, seppur in vigenza del beneficio, non si verifica la **revoca** e il **recapture** dell'agevolazione, introdotti dal Decreto dignità con effetto dagli investimenti effettuati dal 15 luglio 2018, se, nello **stesso periodo** in cui si è verificato il realizzo, l'impresa:

- **sostituisce** il bene dismesso con un **bene nuovo** avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'[Allegato A](#) alla **232/2016**;

- **attesta**, mediante dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero perizia tecnica giurata o attestato di conformità, l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e l'interconnessione.

Infine, la novella normativa prevede la **sterilizzazione** della determinazione degli **acconti** dovuti per il **2019** e **2020**, nel senso che essi **andranno calcolati senza tenere conto delle disposizioni agevolative** dell'iper e super ammortamento *software*.

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

La stampa dei registri contabili

di **Federica Furlani**

Decorso il termine del 31 ottobre per la presentazione dei modelli dichiarativi, le società possono archiviare il periodo d'imposta 2017 provvedendo all'ultimo degli adempimenti previsti per tale esercizio: la **stampa dei registri contabili**.

Entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi **entro il prossimo 31 gennaio 2019**, è infatti necessario provvedere alla stampa in formato cartaceo (o alla conservazione elettronica sostitutiva ex **D.M. 17.06.2014**) dei registri previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, ovvero:

- **il libro giornale;**
- **il libro inventari;**
- **i registri iva;**
- **il registro dei beni ammortizzabili.**

Libro giornale

Il **libro giornale**, previsto dall'[articolo 2216 cod. civ.](#), nel quale vengono registrate in ordine **cronologico** giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa, deve essere **numerato progressivamente per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità** (es. 2017/1, 2017/2, 2017/3, ecc.). La numerazione non deve necessariamente essere eseguita preventivamente per l'intero libro e per tutto il periodo di imposta, ma può essere effettuata nel momento stesso di utilizzo delle pagine ([risoluzione 85/E/2002](#)).

Nell'ipotesi di **società con esercizio non coincidente con l'anno solare** si deve indicare il primo dei due anni di contabilità: ad esempio, in caso di esercizio 1.07.2017-30.06.2018, andranno numerate con indicazione dell'anno 2017 anche le stampe relative alle rilevazioni del primo semestre 2018. Per le scritture di assestamento e rettifica registrate nell'anno successivo a quello di riferimento è necessario invece indicare l'anno in cui avviene la rilevazione ([risoluzione 9/E/2013](#)).

Oltre alla numerazione, è previsto l'obbligo di corresponsione dell'**imposta di bollo** di importo pari a 16,00 euro per ogni 100 pagine o frazione di esse ([articolo 16 Tariffa allegata A al D.P.R. 642/1972](#)), effettivamente utilizzate; di conseguenza se nel corso dell'esercizio 2016 sono state utilizzate 74 pagine del libro giornale con apposizione del bollo sulla pagina numero 1 (pertanto libro giornale stampato dalla pagina 1/2016 alla pagina 74/2016), il nuovo bollo andrà apposto solo a partire dalla pagina 27/2017.

Per quanto concerne la modalità di pagamento dell'imposta di bollo, essa può essere assolta mediante:

- **applicazione di marche** sulla prima pagina numerata;
- **versamento con modello di pagamento F23** (codice tributo **"4587T- Imposta di bollo su libri e registri"**) e riporto degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sulla prima pagina numerata.

Libro inventari

Il **libro degli inventari**, **libro obbligatorio per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria**, è regolato dall'[articolo 2217 cod. civ.](#) (*l'inventario deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa*) e dall'[articolo 15 D.P.R. 600/1973](#) (*l'inventario oltre agli elementi previsti dall'articolo 2217 cod. civ. o da leggi speciali deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario*).

Esso deve contenere:

- **all'inizio dell'attività** (con riferimento alla data di costituzione/avvio):
 - l'elencazione, descrizione, valutazione delle **attività conferite**;
 - l'elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) **passività conferite**;
 - il valore del **capitale di conferimento**;
 - l'elencazione, descrizione, valutazione delle (eventuali) **attività e passività dell'imprenditore** (solo nel caso di impresa individuale) al momento di inizio dell'attività.
 - **negli anni successivi**:
1. una **parte analitica, contenente la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale**: l'indicazione e la valutazione delle **attività** e delle **passività patrimoniali**; la **consistenza dei beni** raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
 2. una **parte sintetica, contenente il bilancio d'esercizio** (stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa).

L'inventario va **sottoscritto** dal rappresentante legale della società e, per quanto riguarda la **numerazione** delle pagine e l'assolvimento dell'**imposta di bollo**, valgono le stesse modalità previste per il libro giornale.

Registri Iva

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 46/E/2017](#), ha precisato che anche la stampa dei

registri Iva va effettuata entro 3 mesi decorrenti dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: non è prevista né la vidimazione iniziale né la corresponsione dell'imposta di bollo ma unicamente la **numerazione progressiva** per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.

Va tuttavia evidenziato che l'[articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994](#), introdotto dal **D.L. 148/2017**, ha previsto che, dall'anno 2017, la **tenuta dei registri Iva** mediante sistemi elettronici si considera regolare anche qualora non si sia provveduto alla trascrizione degli stessi su supporti cartacei entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, **purché in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino rispettate le seguenti condizioni:**

- i registri Iva siano **aggiornati** sui supporti elettronici;
- gli stessi possano essere **stampati con immediatezza** a seguito di richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Va precisato che la **semplificazione** riguarda solo i registri Iva degli **acquisti** e delle **vendite**, mentre i registri dei corrispettivi ed eventuali altri registri speciali (degli imballaggi, degli omaggi, ...) seguono le regole tradizionali.

Registro beni ammortizzabili

Il **registro dei beni ammortizzabili**, di cui all'[articolo 16, comma 1, D.P.R. 600/1973](#), deve essere **compilato/aggiornato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi** e poi, come qualsiasi altro registro tenuto con sistemi meccanografici, va stampato entro i tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche per tale registro è prevista esclusivamente la **numerazione progressiva** per anno di utilizzo.

Si evidenzia infine che, i soggetti in contabilità ordinaria, entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili, devono provvedere anche alla stampa delle **schede contabili (mastri)**.

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >

ACCERTAMENTO

La Cassazione torna a pronunciarsi sulla disciplina del transfer pricing

di **Massimiliano Tasini**

Sono tanti e interessanti gli spunti di riflessione che emergono dalla lettura della approfondita motivazione della sentenza resa dalla [Corte di Cassazione, Quinta Sezione Tributaria, n. 29306 del 14.11.2018](#), con la quale ogni motivo di appello proposto dall'Amministrazione Finanziaria è stato rigettato.

Il caso riguarda una **società di capitali residente in Italia** che cede prodotti chimici alla propria controllata svizzera, la quale a sua volta li cede ad una società asiatica.

Per l'Agenzia delle Entrate, il prezzo praticato dalla società italiana sarebbe stato **inferiore al valore normale**, come determinato ai sensi dell'[articolo 9, comma 3, Tuir](#), d'onde la ripresa a tassazione.

Una prima questione attiene alla natura dei rilievi da **transfer pricing**. La società aveva fatto presente che ogni intento elusivo sarebbe stato da escludere, tenuto conto che la stessa, ma anche il Gruppo in generale, produceva perdite: secondo l'Agenzia, in effetti, l'intento elusivo era per tale motivo da escludersi.

La Corte approfitta della questione per osservare come, a dispetto della tesi meno recente (**Cass. n. 15642/2015; Cass. n. 17955/2013; Cass. n. 9709/2015**), deve ritenersi che l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) non abbia affatto natura antielusiva, con la conseguenza che l'Amministrazione deve solo dimostrare l'esistenza del **rapporto di controllo** nonché la divergenza tra **prezzo praticato** e **valore normale** e non anche la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dall'[articolo 37 bis D.P.R. 600/1973](#) (oggi trasfusi, pur con modificazioni, nell'[articolo 10 bis L. 212/2000](#)), ovvero che l'operazione infragruppo sia priva di valida ragione economica e che non abbia comportato un risparmio di imposta (in questo senso: **Cass. n. 9673/2018, Cass. n. 30149/2017 e Cass. n. 13387/2016**).

Una seconda questione attiene alla prova "*principe*" sui cui l'Agenzia ha fondato la ripresa, ovvero un **listino prezzi privato**, consegnato dall'amministratore della società durante la verifica. Sul punto, la Corte, con riferimento al tenore letterale dell'[articolo 9 Tuir](#), nega recisamente tale possibilità, aggiungendo peraltro che nel caso di specie il listino privato faceva riferimento ai prezzi al consumatore e non a quelli praticati dal produttore al distributore.

In terzo luogo, il fatto che con la consegna di tale listino l'**amministratore non abbia formulato rilievi o osservazioni non può costituire implicita ammissione** della accettazione dei prezzi di quel listino ai fini della quantificazione del valore normale. È questo un punto molto delicato, poiché in più occasioni la Corte ha in qualche modo valorizzato alcuni comportamenti assunti dal contribuente durante la verifica fiscale, rafforzando la tesi erariale.

Vi è infine tutta una serie di argomentazioni dedotte dall'Agenzia a supporto della validità del valore normale determinato avendo a riferimento il listino prezzi privato. Si tratta, in tutta evidenza, di questioni di merito, rispetto alle quali la "valutazione" offerta dalla Corte non può che muoversi nello stretto ambito dell'omessa o insufficiente motivazione della pronuncia della Commissione Tributaria Regionale, ai sensi dell'[articolo 360, n. 5](#), c.p.c. (peraltro, nella pregressa versione).

Sul punto, la Corte premette che il **Giudice di merito** ha per contro fornito una "*motivazione analitica, congrua e convincente*" in ordine alla correttezza dei prezzi applicati dalla società italiana, senza che possa ritenersi violato il criterio del valore normale.

Tra tali argomenti, alcuni sembrano particolarmente **interessanti**:

- è stata fornita la dimostrazione che la società distributrice ha applicato **prezzi di vendita di poco superiori a quelli di acquisto**, a conferma che il margine ritraibile da tali commesse era assai limitato;
- è stata dedotta l'esistenza di **perdite societarie**, che sul piano indiziario lasciano supporre la mancanza di intento elusivo;
- è stato fatto rilevare che **la società svizzera non fruiva di regimi fiscali agevolativi**;
- è stato dedotto che la **vendita**, talora intervenuta a prezzi addirittura inferiori al costo di produzione, era giustificata dal fatto che **l'interruzione del ciclo produttivo avrebbe comportato perdite anche maggiori**.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Servizi immobiliari accessori

di **EVOLUTION**



L'articolo 12 del D.P.R. 633/1972 contiene uno dei principi fondamentali che regola il funzionamento dell'imposta su valore aggiunto. La norma, infatti, stabilisce quando un'operazione, cessione o prestazione che sia, deve considerarsi accessoria all'operazione principale, dovendo in tal caso seguire le stesse regole di quest'ultima.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa del concetto di accessorialità ai fini dell'Iva anche alla luce della recente Risposta n. 77 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

Le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi, tra cui, ad esempio:

- il trasporto;
- l'imballaggio;
- la posa in opera;
- il confezionamento;
- la fornitura di recipienti o contenitori;

accessorie all'operazione principale seguono il trattamento Iva dell'operazione principale stessa, **non** essendo considerate operazioni di per sé **autonome**.

Affinché un'operazione debba essere considerata come accessoria devono essere verificate le seguenti **condizioni**:

- deve **esistere** un'**operazione principale** a cui ricollegare l'operazione accessoria;
- l'operazione accessoria deve **integrare**, **completare** oppure **rendere possibile** l'operazione principale, nonché rappresentare il **mezzo per meglio fruire** dell'operazione principale. In altri termini, *"una operazione deve essere considerata accessoria ad una principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé"*

stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale” (causa C-76/99);

- l'operazione principale e l'operazione accessoria devono essere svolte tra i **medesimi soggetti**;
- l'operazione accessoria deve essere **effettuata direttamente dal cedente o prestatore** dell'operazione principale, ovvero **“per suo conto e a sue spese”** nell'ambito, quindi, di un **mandato senza rappresentanza**.

Il concetto di **accessorietà** ai fini Iva è stato ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n. 77 del 22 novembre 2018**. Il caso affrontato riguardava un'associazione che contestualmente alla **messa a disposizione di luoghi** intendeva offrire anche **servizi aggiuntivi** obbligatori o a richiesta del cliente, quali:

- climatizzazione, assistenza e conduzione impianti degli spazi nei giorni di manifestazione (obbligatorio);
- illuminazione generale (obbligatorio);
- pulizie generali (obbligatorio);
- presidio toilette nei giorni di manifestazione (obbligatorio);
- fornitura di arredi, posa di moquette in tutte le aree, servizi di audio e video, addobbi floreali, intrattenimento musicale, allacciamenti telefonici e linee dati, scenografie e servizi di ristorazione (a richiesta del cliente).

Ebbene, l'Agenzia, atteso che l'associazione mette a disposizione, dietro corrispettivo, un **compendio immobiliare** o parte di esso, unitamente ad una serie di **servizi correlati alla fruizione dell'immobile**, ha ritenuto che essa ponesse in essere una **prestazione principale** – costituita dalla messa a disposizione di immobili – e una serie di **servizi “accessori”** a detta prestazione principale.

Infatti, rileva in tal senso che:

- la **centralità** della prestazione di “messa a disposizione dei luoghi” (indicata nella bozza di contratto come “necessaria”) è **coerente** con la finalità dell'ente;
- stante la “necessaria” messa a disposizione dei luoghi, l'interpellante **non può prestare detti servizi al di fuori di un rapporto contrattuale** che non abbia ad oggetto anche la concessione in uso dell'immobile;
- i servizi aggiuntivi hanno **carattere ausiliario** alla prestazione principale o comunque la finalità di **rendere la prestazione principale rispondente alle esigenze ed alle richieste specifiche** del committente.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik